

ANTIRICICLAGGIO ■ Le istruzioni dell'Ufficio italiano cambi in caso di illeciti penali in campo tributario

Dai reati scatta la segnalazione

Ma l'obbligo di sorveglianza previsto dall'amministrazione va oltre le disposizioni del Codice

I reati tributari possono costituire presupposto per l'obbligo di segnalazione, a carico dei professionisti, in materia di antiriciclaggio. Lo ha specificato l'Ufficio italiano cambi che, il 21 giugno, ha integrato il provvedimento 24 febbraio 2006, nella parte relativa ai "Professionisti".

Al punto 21 del chiarimento (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del 24 giugno) l'Uic risolve in senso positivo il quesito circa la sussistenza dell'obbligo, richiamando i reati degli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) del decreto legislativo 74/2000. Per le due ultime fattispecie occorre sia superata la relativa soglia quantitativa di punibilità.

L'Uic non fornisce una dettagliata motivazione e si limita a dire che il professionista deve aver maturato il sospetto che il denaro o le altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente «possono provenire dai delitti di cui agli articoli 648-bis e ter» del Codice penale.

La soluzione dell'Uic si allinea dunque a quella di Bankitalia ("secondo Decalogo" del 2003).

Se si vuole andare oltre la mera parafrasi delle parole del decreto legislativo 56/2004, che costituisce la base degli obblighi antiriciclaggio, si devono comunque, a mio avviso, superare le seguenti difficoltà. In primo luogo, costituisce veramente denaro "proveniente" da delitto fiscale quello che rappresenta un mero "risparmio di imposta", senza ingresso di "denaro nuovo" nelle casse dell'azienda?

Non si comprende perché non sia menzionato dall'Uic il reato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 74/2000 (emissione di fatture false) che, invece, è quello che tipicamente dà luogo all'immissione di denaro nuovo. Si pen-

si all'impresa che, come "cartiera", vende fatture false e introita delle somme che poi vengono utilizzate nelle attività economiche normali della stessa, dando luogo non al riciclaggio vero e proprio di cui all'articolo 648 bis, ma al parallelo reato di impiego di denaro proveniente da delitto di cui all'articolo 648-ter.

In materia di confisca (articolo 240 del Codice penale) la giurisprudenza tende a restringere la nozione di "prodotto" o "profitto" del reato da quella di "prezzo" del reato allo scopo di farvi rientrare le tangenti, essendo obbligatoria la confisca per il secondo caso e solo facoltativa per il primo. Non si vede quindi perché, in questa diversa materia, il concetto di "provenienza" debba essere ampliato fino ricomprendervi il denaro meramente risparmiato con il pagamento di imposte minori, senza che appunto ci sia un incameramento di denaro "fresco".

In secondo luogo, il reato di cui all'articolo 648-ter, che è appunto quello più facilmente verificabile in questi casi, presuppone che chi impiega il denaro non abbia concorso nel reato-base, ossia in quello che ha procurato il denaro stesso. Pertanto, anche superando la precedente difficoltà, rimane da chiarire se il cliente del consulente ha commesso egli stesso il reato fiscale: è il caso, ad esempio, dell'imprenditore individuale, oppure del presidente della società che ha sottoscritto la dichiarazione tributaria mendace e ha poi impiegato il denaro risparmiato. Oppure se siamo in presenza di due soggetti come richiesto dalla norma: per esempio, il presidente del consiglio di amministrazione che ha presentato la dichiarazione mendace e l'amministratore delegato che ha impiegato il denaro, senza concorso nel reato fiscale.

Solo in presenza di una situazione come quella da

ultimo indicata scattano gli obblighi di segnalazione. Altrimenti si tratterebbe di un'estensione analogica di dubbia legittimità. È vero, infatti, che non si tratta di estendere analogicamente norme penali, ma disposizioni contenenti obblighi amministrativi sia pure fondati su norme penali. Tuttavia, apparirebbe in ogni caso abnorme un'applicazione ultronea della norma al di là di quanto specificamente previsto.

È vero che l'Uic è l'organo in definitiva chiamato ad applicare la normativa in esame, ma vale pur sempre il principio della "gerarchia delle fonti", per cui al di sopra di tutto c'è l'atto legislativo, al di sotto il regolamento ministeriale, quindi i provvedimenti. Qui, invece, sembra che la piramide si sia capovolta e che quello che conta è il "parere" (reso sotto forma di "chiarimento") dell'organo applicativo.

IVO CARACCIOLI